

Sentenza N° 234/21  
Fascicolo R.G. N° 283/20  
Repert. N° 13/22  
Cron. N° 1056/21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'Avv. Rino Tortorelli con funzioni di Giudice di Pace presso l'intestato ufficio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta il 20 novembre 2020 al N. 283/2020 di R.G., promossa da:  
BNT BANCA SPA, C.F. e P.IVA 03944450968, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Lago di Lesina 35, giusta procura speciale in atti.

*ATTRICE*

**CONTRO**

[REDACTED] FEDERICO, C.F. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, ed elettivamente domiciliaata presso il suo studio in Foggia (FG) via Lustrò 29, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione.

*CONVENUTO*

**Oggetto: pagamento somma**

**Data di assegnazione a sentenza: 22.10.2021**

pensione), in caso di rimborso anticipato, dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente (tanto si ritiene in virtù del principio eurocomunitario che le sentenze della CGUE hanno efficacia retroattiva, con il solo limite dei rapporti esauriti).

Un ulteriore profilo problematico che ha sollevato l’attrice, infine, è quello concernente la legittimazione passiva dell’istituto di credito in ordine al rimborso degli oneri assicurativi.

Si oppone, in particolare, la questione se il cliente-convenuto possa richiedere la ripetizione degli stessi oneri direttamente alla finanziaria oppure se debba rivolgere necessariamente le proprie pretese soltanto alla compagnia assicuratrice. Ebbene, sulla questione non sorge dubbio circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’ente finanziatore, posto che mediante l’accordo intercorso tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), del 22 ottobre 2008, è stato espressamente concordato dalle parti che - nell’ipotesi di estinzione anticipata del contratto - “il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.

In conclusione la domanda principale va respinta, mentre di converso va accolta la riconvenzionale avanzata dal convenuto nei termini e per i motivi esposti e secondo la quantificazione del dovuto accertata dal CTU; il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da valore della causa (euro 1.597,97) e secondo le attività svolte ex DM vigente (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda proposta dall’attrice BNT Banca s.p.a.;

in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ██████████ Federico dichiara tenuta e per l’effetto condanna BNT Banca s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. a versare al convenuto la somma di euro 1.819,14, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Condanna la convenuta a rimborsare all’attrice le spese di lite, liquidate in euro 1.205,00 per compensi, euro 98,00 per spese oltre 15% per spese generali ex art. 15 TPF, iva e cpa di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Spese di CTU come liquidate a carico di parte attrice.

Pontremoli, 29.12.2021

Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 30/12/2021

IL CANCELLIERE  
ANDREA BERTOCCHI

IL GIUDICE  
R. Tortorelli

